

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N.º 398, 399.

15 settembre, 30 settembre.

DALLE DIOCESI ITALIANE

ADRIA.-

In seguito a private segnalazioni ed a lunghe, pazienti indagini condotte dai Carabinieri e dalla P.S., sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria due anziani coniugi gestori di una troppo ospitale trattoria. Essi dovranno rispondere di istigazione e costrizione alla prostituzione di donne anche minorenni e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.- Sempre attiva la vigilanza del Segr.to sopra le pubblicazioni immorali. (Vedere rubrica SEGNALAZIONI).

BARLETTA.-

Il Segr.to dioc.no ha segnalato all'Autorità di P.S. una sala cinematografica che proiettava un film vietato ai minori senza il prescritto cartello del divieto. E' stato immediatamente provveduto a norma di legge. In seguito all'interessamento dello stesso Segr.to, il locale Commissariato di P.S. ha intensificato la vigilanza sopra le proiezioni dei film vietati ai minori.

FORLI'.-

La Giunta diocesana di A.C. elaborando il calendario dei lavori per il nuovo anno sociale, ha previsto anche un Convegno diocesano per la Moralità, che si dovrà svolgere al Centro diocesano il 18/2/1962. Il Direttore del Segr.to ha avuto due interessanti colloqui con la Vice Ispettrice di P.S. assegnata alla Questura di Forlì, mettendo le premesse per una reciproca, utilissima collaborazione.

GUBBIO.-

Sono stati nominati rispettivamente Direttore e Consulente Ecclesiastico del Segr.to dioc.no Moralità l'Avv. Gaetano Salciarini - Via Savelli della Posta - Gubbio ed il Rev.mo Padre Gabriele Fiorelli - Convento S.Ubaldo - Gubbio (Perugia).

LARINO.-

S.Ecc. mons. Vescovo ha nominato Direttrice del Segr.to Moralità la sig.na Lavinia Rocce, residente in S. Martino in Pensilis (Campobasso).

LODI.-

Una nutrita relazione del Direttore del Segr.to informa di varie attività svolte nei diversi settori della pubblica moralità con esito sempre positivo. Ricordiamo in particolare: gli interventi del Segr.to sul P.M. e di questi sugli impresari, che hanno risolto il problema dei cartelloni cinematografici nel senso voluto dalla decenza; le denunce - seguite da sequestri - di pubblicazioni immorali; i provvedimenti ottenuti (nuovo e più potente impianto di illuminazione anche nelle vie periferiche e pattugliamento di vigili urbani fino a tarda ora della notte) per eliminare il comportamento immorale di alcune coppie; intervento per la tutela della pubblica decenza in occasione delle visite di leva; azioni di vigilanza e relativa repressione del commercio di fotografie pornografiche; controllo dei tagli apportati alla pellicole dalla Commissione di censura e delle sale pubbliche frequentate da minorenni; eliminazione di oggetti pubblicitari offensivi del buon costume; consulenza data ai Parroci ed ai Dirigenti di A.C. in ordine ai problemi morali. Il Segr.to ha allo studio anche la moralizzazione dei viaggi in ferrovia e nelle autolinee interessanti i percorsi nell'ambito della diocesi.

MESSINA.-

E' stato nominato Consulente Eccl.co del Segr.to Dioc.no il Re.mo Mons. Dott. Antonio d'Attila - Basilica Cattedrale -;Messina.

MILANO.-

Un autorevole Amico, trovandosi a Milano come Commissario agli esami presso un Istituto, ha denunciato al locale Procuratore della Repubblica lo sconcio romanzo 'LA NOIA di Moravia.

ROMA.-

Una "pensione" in una via centralissima di Roma era stata trasformata in una vera e propria "casa squillo". La proprietaria è stata tratta in arresto. E' interessante sapere che la "casa" funzionava con l'aiuto di volantini pubblicitari della pensione, che venivano consegnati alle mondane in "servizio" nei pressi della Stazione Termini. (Altro "accorgimento" da tener presente da parte degli Amici di tutti i Segretariati).

TRENTO.-

Il Direttore del Segr.to ha dato informazioni circa il sequestro del n° 433 de LE ORE (di cui alla Rel. n.i 395,396,397) in data 25/8 ed il dissequestro, che seguì ad alcuni giorni di distanza.

TREVISO.-

Per iniziativa del Segr.to dioc.no sono stati denunciati i manifesti relativi al film ANONIMA DIVORZI, che sono stati ricoperti nelle parti più scabrose. Analogo ed anche migliore successo è stato ottenuto per i manifesti e cartelloni relativi al film LAURA NUDA, che in seguito ad intervento telefonico col Capo di Gabinetto della Questura sono stati ricoperti con un ritaglio di carta nera a mo' di vestito. (Vedere le caratteristiche di tali manifesti alla rubrica MANIFESTI). - Sempre per iniziativa degli Amici di Treviso è stato denunciato alla Procura di Padova, perchè risultava edito in quella città, il libro DIARIO DI UNA RAGAZZA. (Vedere rubrica SEGNALAZIONI). - Essendo stata pubblicata nella rubrica "Fatti e discussioni" del periodico D.C. DISCUSSIONE una lettera nella quale erano contenute delle inesattezze in tema di offese alla decenza per mezzo di manifesti e di costumi balneari, il Direttore del Segr.to dioc.no è opportunamente intervenuto, chiarendo a chi risale la responsabilità dei manifesti, ricordando che il quid agendum contro di essi è il denunciarli al Procuratore della Repubblica in base alla legge 12/12/960 ed a proposito di una discussa sentenza assolutoria del Tribunale di Torino per i manifesti FERRAGOSTO IN BIKINI ha ricordato una ben diversa nozione dei concetti di pudore e di decenza data dalla Suprema Corte con sentenza 26/1/1960, il giudizio validissimo del medico che aveva denunciato i manifesti stessi, nonché la confortante circostanza che il Pubblico Ministero ha interposto appello contro la sentenza assolutoria e pertanto il processo si ripeterà in Corte di Appello. - Mentre ci compiacciamo per l'intelligente intervento con il Direttore del Segr.to dioc.no di Treviso, esortiamo gli Amici a non trascurare le occasioni, che possono loro presentarsi, di illuminare la pubblica opinione sopra i problemi morali e di incoraggiare i "bempensanti", che sono legione, a trasferirsi in ... "benfacenti". (E questi ... non sono ancora legione!)

TRIVENTO.-

Il Direttore del Segr.to è intervenuto presso il locale Comando dei Carabinieri per ottenere che le trapeziste di un circo si presentassero in pubblico in un costume meno scandaloso.

VITTORIO VENETO.-

Un buon lavoro ha fatto il Segr.to dioc.no per l'organizzazione di Comitati Foraniali in strette contatte con il Segr.to stesso, e per persuadere i rivenditori di giornali e periodici non solo a non esporre stampa passibile di denuncia ma anche a non metterla in vendita. Si sta anche alacremente adoperando per la diffusione in diocesi dell'AIART.

NOTIZIE DALL'ESTERO

UNIONE INTERNAZIONALE PER LA DIFESA DELLA MORALITA' PUBBLICA.-

La Presidente dell'Unione Internazionale per la difesa della moralità pubblica, On.

Pia Colini Lombardi, ha scritto per LA FAMIGLIA ITALIANA del 1° agosto una diffusa ed interessante relazione sopra i due Congressi Internazionali dell'"Unione" che sono stati tenuti a Londra ed a Madrid sul tema: "Influenza degli spettacoli sulla pubblica moralità: teatro, cinema, radio, televisione" e di cui già demmo notizia nella precedente Relazione.

FRANCIA.-

Un programma di Dalì soppresso alla TV.: La Direzione della Radio TV francese ha soppresso, perchè giudicato immorale, uno spettacolo al quale doveva partecipare il pittore surrealista Salvador Dalì. Il Direttore Generale ha spiegato che il carattere "chequant" di alcune immagini "osées" e di diverse dichiarazioni dell'intervistato (Dalì) davano al programma un tono che oltrepassava i limiti della decenza. Però IL TEMPO del 27/9 ha l'aria di rammaricarsi che i telespettatori francesi siano stati privati delle "trovate" del pittore.

INGHILTERRA.-

La nefasta influenza dei "fumetti": Un'accurata indagine compiuta dalla professoressa britannica Pickard (di cui dà notizia L'AVANTI! del 26/9) ha dimostrato che i giovani criminali ripetono le gesta dei più noti protagonisti dei "fumetti". Lo studio della professoressa, recentemente pubblicato in Inghilterra, porta il titolo: "Violenza, orrore e motivi d'effetto nei racconti per bambini".

NOTIZIE DAI VARI SETTORI

ATTI OSCENI.-

Istituto di prevenzione o di pena luogo aperto al pubblico: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 16/2/1961 ha sentenziato che "gli istituti di prevenzione e di pena debbono considerarsi aperti al pubblico agli effetti dell'art.527 c.p.: nessuna distinzione può farsi a tal riguardo tra i locali adibiti alla vita comune e i locali isolati, come le celle occupate dai singoli detenuti, poichè, secondo l'ordinamento dei predetti istituti, tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare un'attiva sorveglianza".

Luogo esposto al pubblico per la perceibilità eventuale e remota dell'atto: La stessa III Sezione, con sentenza 3/2/1961, ha dettato la seguente norma: "Ai fini del reato di atti osceni, costituisce luogo esposto al pubblico anche quello in cui la perceibilità dell'atto sia del tutto eventuale e remota, poichè la eventualità, anche se remota, non esclude la possibilità di percezione e quindi determina la concreta insorgenza della situazione di pericolo in cui si sostanzia l'evento".

CINEMATOGRAFO.-

Al Festival di Venezia. In occasione della tradizionale Messa propiziatrice celebrata in San Marco, Sua Eminenza il Card. Patriarca di Venezia ha pronunciato un magistrale discorso, che L'OSSERVATORE ROMANO del 3/9 ha pubblicato integralmente. Il Cardinale Urbani ha auspicato un "codice del cinema". L'UNITA' del 3/9 ne ha fatto un rabbioso ed irriverente commento.

CORRUZIONE DI MINORENNI.-

Atti compiuti nella camera ove il minore dorme: Debbono ritenersi responsabili del delitto previsto dall'art.530 c.p. gli amanti che abbiano compiuto atti di libidine nella stanza ove dormiva un minore, con il pericolo che questi, nel destarsi, o nello stato di dormiveglia, percepisse quanto vicino a lui avveniva". (Sentenza 21/2/1961 III.a Sezione della Corte di Cassazione).

Minore già corrotto: La stessa Sezione nella stessa data sentenziava: "Per l'applicabilità della esimente preveduta dall'art.530 c.p. non è sufficiente che il minore abbia una qualsiasi esperienza di piaceri carnali, ma occorre che il medesimo sia giunto ad un tale stato di depravazione morale, da non poter acquisire ulteriori elementi".

di corruzione dal compimento di altri atti di libidine".

Non deve essere provata l'effettiva corruzione del minore: Sempre la III.a Sezione della Suprema Corte, in data 20/1/1961, dettava la norma: "L'art. 530 c.p. valuta l'azione ivi prevista (compimento di atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni 16) come oggettivamente pericolosa per la moralità pubblica in quanto suscettiva di determinare l'intempestivo anormale risveglio degli istinti sessuali in soggetti immaturi. Pertanto, accertato il compimento dell'atto di libidine nonché la volontarietà del medesimo, non è necessario dimostrare, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato in esame, nè che si è verificata la corruzione del minore nè che il pericolo di corruzione è effettivamente sorto".

LETTERATURA.-

Autocensura? All'VIII Convegno dell'Unione Editori Cattolici Italiani il prof. Petroncelli ha auspicato che gli Editori stessi suggeriscano come praticamente attuare un controllo interno da parte della categoria, senza che sia necessario l'intervento di autorità esterne.

Censura: In una conferenza stampa il Presidente della Casa Editrice Longanesi & C. ha - naturalmente - deplorato i sequestri, che hanno colpito alcune delle sue pubblicazioni ed interrogato da uno dei giornalisti se si sentiva di difendere le copertine dei "Gialli Proibiti", più di una volta sequestrati, ha ammesso essere stata la sua Casa che sin dai primi numeri di questa collezione ha introdotto in Italia "una nuova veste editoriale che si giova di figure femminili come un incentivo commerciale".

Denuncia: Un avvocato di Bari si è fatto promotore di un'azione giudiziaria contro Alberto Moravia per il romanzo LA NOIA, la disgustosa opera, alla quale è stato assegnato l'ultimo "Premio Viareggio" (!!). Il denunciante ha dichiarato di aver agito per un "istintivo senso di ribellione ad una prosa che offende la morale, base di ogni convivenza civile".

MANIFESTI.-

Il manifesto relativo al film ANONIMA DIVORZI denunciato a Treviso raffigura sullo sfondo un uomo su di un letto ed in primo piano le gambe di una donna, dalle quali sta cadendo una sottoveste. Nella mano sinistra, pendente in basso, la donna tiene un reggiseno.

Il manifesto relativo al film LAURA NUDA, segnalato alla Questura di Treviso e ricoperto, rappresentava una donna vista di spalle, con avvolto attorno al corpo un lenzuolo all'altezza della cintola e, quindi, verosimilmente senza reggiseno. L'immagine era riprodotta in varie locandine affisse in più punti della città e nei cartelloni.

NUBILATO.-

Dichiarata illegittima la "clausola del nubilato": Il Ministro per le partecipazioni statali, sen. Bo, ha inviato all'IRI, all'ENI, agli enti di gestione e alle aziende a partecipazione statale una circolare avente per oggetto la "clausola del nubilato".

Nel documento - precisato che numerose interrogazioni e alcune proposte di legge suggeriscono di richiamare l'attenzione degli enti controllati dal dicastero sulla necessità di abolire la "clausola del nubilato" - il ministro ricorda che secondo il Ministero del Lavoro la clausola deve essere considerata illegittima in quanto essa consente al datore di lavoro di rescindere il contratto nei casi in cui la dipendente contragga matrimonio, "privando l'interessata del fondamentale e inalienabile diritto di realizzare appieno la propria libertà e capacità giuridica".

"Pertanto - conclude la circolare del Ministro Bo - premesso che la clausola è da considerare ormai superata anche dall'evoluzione delle leggi sociali, e in attesa che precise norme attuino un ulteriore mezzo di tutela a favore delle donne lavoratrici, si ritiene opportuno che le aziende controllate si uniformino alle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro, nei termini e nei modi che saranno ritenuti idonei".

Il ministro Bo ha anche inviato al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro

una lettera nella quale afferma che il dicastero ha già ricevuto da diverse società controllate, tra cui l'ENI, assicurazioni che la questione del nubilato "non è contemplata nei regolamenti interni, nè figura nelle lettere di assunzione del personale femminile".

POLIZIA.-

I compiti della polizia femminile, entrata in servizio il 22 agosto, sono ampiamente illustrati ne L'OSSERVATORE ROMANO del 21-22 agosto.

PORNOGRAFIA.-

A Roma è stato arrestato, perchè colto in flagrante ad offrire in vendita serie di fotografie pornografiche, un tizio che si procurava la clientela fingendosi donna e corrispondendo con firma femminile con chi si serve degli annunci economici per stringere relazioni sentimentali.- Segnaliamo agli Amici quest'altra "trovata" dei mercanti del vizio.

PROSTITUZIONE.-

Applicabilità delle misure di prevenzione: La I.a Sezione della Corte di Cassazione in data 24/2/1961 ha dettato la seguente norma: "Quando la prostituzione è palesamente ed ostentatamente esercitata nelle vie pubbliche in modo scandaloso, con danno morale dei giovani e degli adolescenti, e con turbamento delle famiglie, non si ha più fatto privato e socialmente irrilevante che si sottragga all'ordinaria azione di polizia. Al contrario, manifestandosi in modo non soltanto riprovevole, ma pregiudizievole per la moralità pubblica, rientra fra le attività di cui all'art.1 n.5 della legge n.1423 del 1956, e ben consente le misure di polizia".

La III.a Sezione della Suprema Corte già l'11/6/1960 aveva sentenziato che "la norma dell'art.538 c.p. (applicabilità della misura di sicurezza detentiva alla condanna per il delitto previsto dall'art.531: istigazione alla prostituzione e favoreggiamento) deve ritenersi tuttora in vigore, non essendo stata esplicitamente abrogata dalla legge 20/2/1958 n.75 ed essendo d'altro canto pienamente compatibile con il nuovo e più severo sistema repressivo introdotto dalla stessa legge in materia di prostituzione".

Circostanze aggravanti: La III.a Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 27/6/1961, ha precisato che "le specifiche circostanze previste dall'art.4 della legge 20 febbraio 1958 n.75 non determinano l'applicazione di una pena autonoma rispetto a quelle stabilite dal precedente art.3 per le varie ipotesi di reato in questo contemplate, ma un aumento proporzionale delle stesse pene; per conseguenza, non verificandosi la seconda ipotesi prevista dall'art.69 4° comma c.p., le stesse circostanze debbono ritenersi soggette al giudizio di prevalenza o equivalenza regolato dallo stesso art. 69."

Favoreggiamento: nozione: La stessa III.a Sezione con sentenza del 4/6/1960 ha fissato la seguente norma: "Costituisce favoreggiamento della prostituzione, punibile ai sensi dell'art.3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75, qualunque attività, sia pure secondaria, che offra a una persona il mezzo per realizzare il suo preconstituito proposito di prostituirsi.

In particolare, costituisce favoreggiamento il condurre una donna dedita alla prostituzione, e che voglia continuare a prostituirsi, in luoghi ove risultino facilitati gl'incontri ed i congressi carnali".

E con sentenza 20/10/1960 ha ulteriormente chiarito che "il favoreggiamento della prostituzione, previsto dall'art.3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75, può consistere in qualunque attività accessoria - diversa dalla induzione alla prostituzione, dallo sfruttamento e dal lenocinio - che comunque agevoli le prestazioni in cui si concreta l'opera della meretrice; costituiscono pertanto favoreggiamento, ad esempio, il rimuovere gli ostacoli che si oppongono all'esercizio della prostituzione, l'apprestare i mezzi più opportuni per tale esercizio, il facilitare gli incontri ed i congressi, il rendere più sicuro da sorprese dell'autorità e di eventuali controinteressati l'esercizio del turpe mestiere ecc.

Peraltro, pur avendo carattere accessorio, il favoreggiamento deve essere collegato con l'esercizio della prostituzione da un nesso causale, per quanto non determinante".

Favoreggiamento e sfruttamento reati distinti: Concorso dei due reati: Sempre la stessa Sezione il 28/11/1960 ha sentenziato che "il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione altrui, pur essendo previsti nella medesima disposizione (art. n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75), sono reati distinti, in quanto hanno una oggettività giuridica diversa e sono costituiti da elementi materiali differenti, ben potendo lo sfruttamento sussistere indipendentemente da una qualsiasi attività di lenocinio.

Per conseguenza, i predetti reati concorrono materialmente nel caso in cui taluno, oltre ad aver favorito la prostituzione di una donna, abbia comunque partecipato ai guadagni in denaro, e alle diverse utilità, conseguite dalla stessa attraverso il meretricio".

Nozione di "casa di prostituzione": La Sezione Feriele della Suprema Corte in data 6/8/1960 ha sentenziato che "per "casa di prostituzione", ai fini del delitto di esercizio della stessa ai sensi dell'art.3 n.1 della legge 20/2/1958 n.75, va inteso qualsiasi luogo (casa, capanna, tenda, pagliaio, ecc.), abitualmente destinato all'esercizio della prostituzione, indipendente dal numero delle persone esercenti la turpe attività e dal fatto che esse vi dimorino o vi si rechino saltuariamente per i loro convegni.

Non è richiesta, altresì la particolare attrezzatura dei prostiboli tollerati sotto l'impero della legge precedente (previa dichiarazione dell'autorità di P.S. ai sensi dell'abrogato art.190 del T.U. Legge P.S.): non osta, al riguardo, il disposto dell'articolo 2 della nuova legge, giacchè il suo riferimento alle sole case già dichiarate locali di meretricio sotto il vigore della legge precedente va posto in relazione ai limitati fini di detto articolo, che è norma di carattere transitorio intesa a fissare il termine di chiusura delle case già tollerate".

Reclutamento di prostituta: La III.a Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 3/5/1961 ha dato la seguente nozione di reclutamento di prostituta: "Perchè si abbia reclutamento di persone al fine di prostituzione, occorre un vincolo per il quale la persona reclutata rimanga nella disponibilità del reclutante per un tempo non brevissimo, allo scopo di ricevere segnalazioni di persone che intendano richiedere le sue prestazioni carnali. E' irrilevante che si tratti di persone del mestiere o ancora estranee all'attività; nè questa dev'essere prestata in una casa di prostituzione. Invece che reato di pericolo come questo, l'agevolazione e il favoreggiamento della prostituzione sono delitti di danno".

Sfruttamento di prostituta: corrispettivo di servizi anche illeciti o immorali: Con sentenza 31/1/1961 la III.a Sezione della Cassazione ha dettato la seguente norma: "Il delitto di sfruttamento di prostitute non è configurabile nel caso in cui le utilità che il soggetto attivo ha conseguito costituiscano il corrispettivo di servizi ancorchè illeciti o immorali resi alla prostituta. Ed invero il fatto che tale corrispettivo si ricolleggi ad un rapporto non tutelato dalla legge civile per la illiceità della causa non ha alcuna rilevanza agli effetti penali poichè la valutazione penale del fatto non può essere fondata su principi civilistici ed in particolare sulla equiparazione tra la illiceità e la mancanza della causa".

Sfruttamento: riscossione di somme eccessive: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 1/12/1960 ha sentenziato: "L'art. 3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, nel punire lo sfruttamento dell'altrui prostituzione, non richiede che dai proventi della stessa l'autore tragga, in modo esclusivo o in prevalenza, i mezzi di sussistenza; nella nozione legislativa di sfruttamento deve pertanto ritenersi compresa qualunque parassitaria partecipazione ai guadagni in denaro, o alle eventuali utilità diverse, procuratesi da una donna mediante il meretricio.

In particolare, deve ritenersi responsabile del reato di cui trattasi colui che, dopo aver accolto in casa propria come pensionanti alcune prostitute, si sia fatto consegnare da costoro somme notevolmente maggiori di quelle dovutegli a titolo di meretricio, traendo in tal modo un vantaggio, ingiustificato quanto eccessivo, dal meretricio esercitato dalle donne".

Sfruttamento: escluso il carattere di abitualità: Con sentenza 28/11/1960 la III.a Sezione della stessa Suprema Corte ha dettato la norma che, "mentre per l'art.534 c.p. lo sfruttamento di prostitute aveva il carattere di reato abituale(altrimenti detto continuativo), in quanto si concretava, secondo la previsione normativa, in una reiterata attività di partecipazione ai proventi del meretricio, per l'art.3 n. 8 della vigente legge 20 febbraio 1958 n.75 è punibile anche un singolo atto di sfruttamento, di guisa che, nel caso di ripetizione di atti di tal genere, ciascuno di essi deve essere considerato come reato a se stante, ovvero, qualora si riscontri la identità del disegno criminoso, come episodio di un reato continuato".

Sfruttamento: reato istantaneo: "La legge 20/2/1958 n.75 ha innovato la precedente norma dell'art.534 c.p. nel senso che ha ipotizzato come istantaneo il delitto di sfruttamento di prostituta che si consuma, nel nuovo sistema, anche con un unico episodio di sfruttamento, senza che sia richiesta la reiterazione della condotta". (Dalla sentenza 23/1/1961 della II.a Sezione della Cassazione).

SICUREZZA PUBBLICA.-

Applicabilità di misure di prevenzione per "pericolosità sociale": La I.a Sezione della Corte di Cassazione in data 6/12/1960 ha sentenziato: "L'art.3 della legge 27/12/1956 n° 1423 dispone, con riferimento alle categorie indicate nell'art.1 della legge stessa, che le misure di prevenzione possano applicarsi alle persone "pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità". La pericolosità cui fa riferimento il citato articolo è indubbiamente quello sociale, comprendente, cioè, da un lato, la semplice immoralità non costituente reato e, dall'altro, la accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona, nei cui confronti non si sia raggiunta una prova sicura di reità per un delitto.

Tale pericolosità, infatti, a differenza di quella richiesta dall'art.202 c.p. per l'applicazione di una misura di sicurezza, non è necessariamente collegata ad un'affermazione di colpevolezza per reato, ma si desume dall'intera personalità del soggetto, in base a manifestazioni, che possono essere costituite anche da condanne penali, ma che di solito sono soltanto causa di sospetto a presunzione, purchè obiettivamente accertate, quali la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la commissione di fatti riprovevoli non costituenti reato, ecc.: elementi, cioè, che dimostrano una inclinazione a delinquere ed individuano una pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica.

Da quanto sopra consegue che il convincimento del giudice è ampiamente discrezionale e la motivazione del relativo decreto di applicazione non deve essere così completa ed aderente a fatti specifici, come nella sentenza".

Esercizio abusivo dell'arte tipografica: La Corte Costituzionale con sentenza N° 38 del 20-24/6/1961 ha dichiarato che "non può formare oggetto di questione di legittimità di competenza della Corte Costituzionale la disposizione regolamentare (nella specie art. 197 reg. 6/5/1940 n° 635). Sono costituzionalmente legittime le norme contenute nell'art.111 t.u. Leggi p.s. 18/6/1931 n° 773 e nell'art. 662 del codice penale" (obbligo di munirsi della licenza del questore per esercitare l'arte tipografica, litografica, fotografica o affini).

Iscrizioni sul piano stradale: "Deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 663 capoverso c.p. e 113 quinto comma del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (norma questa, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale) colui che, senza essere munita di licenza dell'autorità, traccia appariscenti iscrizioni sul piano stradale". (Sentenza 23/1/1961 della III.a Sezione della Cassazione).

STAMPA.-

L'AVANTI! del 15/9 si scandalizza per il servizio che fa la Società Telefonica a Trieste, dove è possibile avere dal centralino a domanda dell'interessato il giudizio del CCC sopra i film in programmazione. Nel n° del 20/9 una "stellina" mostra quali "arti" servono per farsi apprezzare nel lurido mondo cinematografico. LA FAMIGLIA ITALIANA del 1°/9 pubblica un notevole articolo del Presidente del Tribunale di Torino in

torno al disegno di legge Gonella inteso all'equiparazione della punibilità dei coniugi in caso di adulterio.- IL TEMPO del 22/9 scrive invece nel sommario di un articolo dedicato al congresso forense di Genova: "L'adulterio non deve essere considerato come un reato". Lo stesso del 21/9 stampa la lettera di "un bisognoso" che chiede un dibattito alla TV sul divorzio ed in una serie di articoli illustra gli sforzi generosi che vengono fatti da coloro che tentano il recupero delle donne di strada.- L'UNITA' del 7/9 pubblica una condanna dei soliti "intellettuali" di sinistra contro la censura. Nel n° del 14 pubblica la lettera di un tizio che esorta a far esonerare i propri figli dall'insegnamento religioso nella scuola e nel n° del 19/9 ammanisce ai lettori un episodio boccaccesco.

STUPEFACENTI.-

Piccole quantità per proprio uso terapeutico: Con sentenza 1°/3/1961 la I.a Sezione della Corte di Cassazione ha dettato la seguente norma: "La detenzione di stupefacenti costituisce sempre reato ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n.1041, indipendentemente dal titolo o dal motivo del possesso, nonchè dalla destinazione che alla droga viene data. Tuttavia, non ricorre nessuna ipotesi delittuosa se la detenzione ha per oggetto stupefacenti in quantità assai modiche da parte di chi ne ha bisogno per uso terapeutico. Pertanto, non risponde penalmente l'infermo che, per una più agevole disponibilità di essi, si procura piccole quantità di stupefacenti nei limiti delle necessità sanitarie e, quindi, con esclusione di qualsiasi fine di alimentare il vizio della tossicomania".

TEATRO.-

I giornali di sinistra si sono stracciate le vesti perchè la Commissione Ministeriale ha vietato la rappresentazione di GIOVANNA DEL POPOLO.

UBRIACHEZZA.-

Accertamento dello stato di ebbrietà: Con sentenza 20/10/1960 la III.a Sezione della Corte di Cassazione ha dettato la norma: "Lo stato di ubriachezza derivante da eccessiva ingestione di alcool può essere rilevato dall'uomo comune, senza necessità di accertamenti tecnici; per conseguenza, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.688 c.p. può ben essere dal giudice fondata sulle dichiarazioni degli agenti di polizia, e sulle ammissioni dell'imputato".

E la II.a Sezione della stessa Suprema Corte, in data 14/5/1960 aveva sentenziato: "E irrilevante, agli effetti della sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 688 c.p., che la constatazione dello stato di ubriachezza sia avvenuta ad opera della polizia o di persone private, di tal che è legittima la condanna se l'accertamento giudiziale che il giudicabile si trovava in luogo pubblico e in stato di manifesta ubriachezza derivi da mezzi diversi (nella specie: testimonianze e ammissione dello stesso imputato) dalla constatazione diretta del fatto da parte della Polizia".

Si avverta, poichè il reato è previsto nei confronti di chi "è colto" in stato di manifesta ubriachezza, che non basterebbe la confessione se non accompagnata da testimonianze de visu.

SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

- A. B. C. n° 37 del 10/9/1961 è stato segnalato alla Questura di Roma il 9/9/61.
- ALTA TENSIONE-RACCOLTA SPECIALE del Giugno 1961 è stata denunciata alla locale Procura dal Segr.to di Rovigo il 17/7/1961 (notizia ritardata).
- ALTA TENSIONE n° 148 del 17/7/961 denunciata alla Procura di Rovigo dal locale Segr.to fin dal 17/7, è stata sequestrata dalla Procura di Milano il 22/9/61.
- ALTA TENSIONE n° 149 del 31/7/961 è stata sequestrata dalla stessa Procura nella stessa data.
- ALTA TENSIONE n° 152 del 10/9/61 è stata segnalata alla Questura di Roma il 9/9/1961.
- IL BORGHESE n° 38 del 21/9/61 è stato segnalato alla Questura di Roma il 21/9/1961.

IL BORGHESE n° 39 del 28/9/61 è stato segnalato alla Questura di Roma il 28/9/1961.
DETECTIVE n° 31 del 5/8/961 è stato sequestrato dalla Procura di Lodi il 26/8/1961
(segnalazione ritardata).

GRACIAN GUILD PICTORIAL dell'agosto 1961 è stato sequestrato dalla Procura di Napoli
1°8/9/1961.

MANUAL n° 26 del luglio 1961 è stato sequestrato come sopra.

MASCOTTE - RACCOLTA SPECIALE suppl. al n° 34 del 17/9/961 è stato segnalato alla Questu-
ra di Roma il 30/9/1961.

LE ORE n° 436 del 19/9/961 è stato sequestrato nella stessa data dalla Procura di Lodi.
STORIA DI UNA RAGAZZA SQUILLO - Ediz. Amicucci, Padova - è stata sequestrata dalla Pro-
cura di Padova il 9/9/1961.

PELLICOLE VIETATE AI MINORI DEGLI ANNI 16.-

Posteriormente alla Circolare n° 253 del 18/8 e sino al 27 settembre sono state vie-
tate ai minori degli anni 16 le seguenti pellicole:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 - A BRIGLIA SCIOLTA | 13 - POZZO (IL) DELLE TRE VERITA' |
| 2 - BOIA (IL) ASPETTERA' | 14 - RAGAZZA (LA) DI MILLE MESI |
| 3 - BRIGANTE (IL) | 15 - RITORNO A PEYTON PLACE |
| 4 - CANDIDO O L'OTTIMISMO NEL XX° SECOLO | 16 - SABATO SERA DOMENICA MATTINA |
| 5 - CATTIVI COLPI | 17 - SABOTAGGIO |
| 6 - CITTA' (LA) SPIETATA | 18 - SALVERO' IL MIO AMORE |
| 7 - DOPPIA (LA) MORTE | 19 - SATURDAY NIGHT SUNDAY MORNING |
| 8 - DUE (I) VOLTI DELLA VENDETTA | 20 - SCHIAVE BIANCHE |
| 9 - GIORNO (UN) DA LEONE | 21 - TIRO AL PICCIONE |
| 10 - HOMICIDAL | 22 - TOWN WITHOUT PITY |
| 11 - MONICA E IL DESIDERIO | 23 - TWO LOVES |
| 12 - OSSESSIONE AMOROSA | 24 - VACANZE ALLA BAIA D'ARGENTO |

-----o-----